



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 8.99.5/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Società CCEN Matera S.r.l.
ccen_pv11@pec.it

Oggetto: [ID_VIP: 7588] - Progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di picco di 59,768 MW e potenza di immissione pari a 49,174 MW, sito nel comune di Matera (MT), in località "JESCE". Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006. Proponente: Società CCEN Matera S.r.l.
Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo".

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

A

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare l'art. 25 rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e il successivo DPCM del 14/02/2022 "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura".

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) cambia la propria denominazione in Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),



nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

CONSIDERATO che la Società CCEN Matera S.r.l., con nota del 30/09/2021, ha presentato alla Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica acquisita dal MATTM/120579 in data 05/11/2021, istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, successivamente perfezionata con nota acquisita dalla Direzione Generale Abap, con prot. MIC_DG-ABAP_SERV V|14/01/2022|0001156-A|.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 87631 del 13/07/2022, acquisita al protocollo di questa Soprintendenza Speciale SS-PNRR con prot. |MIC_SS-PNRR|15/07/2022|0001572-A|, la Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza segnalando, tra l'altro, l'avvenuta pubblicazione del Progetto, dello Studio di impatto ambientale, della Sintesi non tecnica, e dell'Avviso al pubblico sul sito dedicato, al seguente link: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8120/11959>.

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla Società CCEN Matera S.r.l., rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006 ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis.

CONSIDERATO che con nota prot. MIC_SS-PNRR n. 1781 del 21/07/2022, questa Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e al Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota n. 10025 del 18/08/2022, acquisita dal MIC con prot. SS-PNRR n. 2586 del 19/08/2022 ha comunicato a questo Ufficio la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l'espressione del parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG-ABAP, con nota SS-PNRR_UO2 n. 2882 del 30/08/2022 ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa come già richiesta dalla Sabap della Basilicata allo scopo di consentire l'espressione del proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. MIC_SS-PNRR n. 2950 del 01/09/2022, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dalla SABAP Basilicata e del Servizio II della DG ABAP, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE e alla Società proponente la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l'espressione del parere di competenza.

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MiTE, con nota prot. n. 7921 del 20/10/2022 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n. 4893 del 24/10/2022, ha comunicato al proponente la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di procedere con le attività istruttorie di competenza.



CONSIDERATO che la Società CCEN Matera S.r.l., con nota acquisita da questa Soprintendenza Speciale prot. MIC_SS-PNRR n. 5300 del 04/11/2022, ha chiesto alla Direzione generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo del MiTE la sospensione dei termini di 120 giorni per l'integrazione documentale, accordata dalla DG Valutazione Ambientali del MiTE con nota prot. n. 144901 del 21/11/2002 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SSPNRR n. 5921 del 22/11/2022.

CONSIDERATO che la Società CCEN Matera S.r.l., con nota del 06/03/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n. 3464 del 10/03/2023, ha trasmesso alla Soprintendenza Abap della Basilicata l'elaborato "Indagini archeologiche" e con successive note acquisite da questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n. 3514 del 10/03/2023 e n. 4023 del 17/03/2023, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio e posta all'attenzione della competente Soprintendenza ABAP della Basilicata e ai Servizi II e III della DG Abap con nota prot. MIC_SS-PNRR n. 3815 del 15/03/2023 chiedendo altresì le relative valutazioni e osservazioni alla luce anche delle integrazioni presentate.

CONSIDERATA la nota prot. MIC_SABAP-BAS n. 8145 del 17/07/2023, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n. 14978 del 18/07/2023, con cui la **Soprintendenza Abap della Basilicata** ha formulato il proprio parere di competenza che di seguito si riporta:

"Il progetto è localizzato in Regione Basilicata, nel Comune di Matera (MT) località IESCE al confine con il comune di Santeramo in Colle (BA). Prevede la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico denominato "MATERA" di potenza nominale di immissione pari a 49,174 MW. La posa del cavidotto sarà interrata in trincea stradale delle SP271 Matera – Santeramo e SP140, fino all'ampliamento della SEU esistente situata ancora in comune di Matera. L'energia elettrica prodotta sarà immessa nella rete di trasmissione nazionale RTN con allaccio in Alta Tensione tramite collegamento alla stazione Alta Tensione Matera Terna S.p.A. su futuro ampliamento. La superficie occupata dall'impianto sarà pari a circa 77,76 ha.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a *indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ricadenti nel buffer di 5 km dell'impianto fotovoltaico:*

- BP142f_011, Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano, L.R. n.11 del 3 aprile 1990.

1.1.b *presenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice (buffer 50 H tot ai sensi della Legge regionale 54/2015):*

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. C) "I fiumi, I torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti:

- Cod. BP142C_574, Pantano di Iesce, Pantano di S. Candida, Vallone di Lessa inf. n.569 Tutelato ex lege come fiume o torrente;
- Cod. BP142c_575, Fosso San Giorgio inf. n. 574, tutelato dal Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n. 199 del 28/08/1900;
- Cod. BP142c_573, Fosso Pantano S. Domenico inf. N. 569, tutelato dal Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. F) "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi:

- Cod. BP142f_011, Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano, L.R. n. 11 del 3 aprile 1990;

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. M) "le zone di interesse archeologico":



- buffer di 5 km dai centri storici;
- buffer di 200 mt dai tratturi;
- buffer di 150-500 m da fiumi, torrenti, corsi d'acqua (Beni di cui art. 142 c.1 lett. D, D. Lgs. 42/2004)
- buffer di 8 km dal Parco delle chiese rupestri di Matera (Beni di cui art, 142 c.1 lett. f D. Lgs. 42/2004); - estensione della candidatura "Via Appia" al patrimonio UNESCO anche per le aree ricadenti nel Comune di Matera;
- si fa presente che l'area d'impianto e relative opere di connessione ricadono all'interno di "aree e siti non idonei" intesi come contesti di giacenza storicamente rilevante, interessati da intensa occupazione protostorica, secondo forme che dal punto di vista insediativo è possibile ripercorrere fino all'età medievale, sulla base di evidenze note, le lame e le gravine presenti nell'area costituiscono aree ad alto potenziale archeologico (punto 1.3 dell' Allegato A della Legge Regionale 54/2015).

2.ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);

Ai fini della tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si segnala che il progetto dell'impianto in oggetto, comprese le opere di connessione, interferisce con le seguenti aree sensibili:

- Cod. BP142f_011, Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano, L.R. n. 11 del 3 aprile 1990, distante 4600 m dall'impianto;
- Cod. BCT_240, nr 03 - MT Regio tratturo Melfi-Castellaneta, D.M. del 22/12/1983, ART.10 e 13 D.lgs. 42/2004; **le opere di connessione dell'impianto alla stazione utente coincidono per 1800 m con il tracciato del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta.**

2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

Parchi esistenti e/o con avvio del procedimento per richiesta di autorizzazione:

All'interno dell'area vasta sono presenti:

N.17 richieste di autorizzazione per impianto fotovoltaico/agri-voltaico;

N .6 richieste di autorizzazione di impianto eolico;

N. 7 impianti fotovoltaici di grande generazione approvati dalla Regione Basilicata;

N. 10 impianti fotovoltaici in esercizio di piccola generazione approvati dalla Regione Basilicata; N.6 impianti minieolici approvati dalla Regione Basilicata;

Si fa presente, tuttavia, che nella stessa zona, seppur di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari poiché localizzate interamente in territorio pugliese, risulta avviato il procedimento di VIA per altri quattro impianti da fonte fotovoltaica contigui all'impianto in oggetto:

1. **Impianto Edison della potenza di 17,148 MW nel territorio comunale di Altamura;**
2. **Impianto Emera srl, della potenza di 44,01 MW, nel territorio comunale di Santeramo in Colle, posto sul fronte opposto del tracciato del tratturo e in continuità con l'impianto oggetto di valutazione;**



3. **Impianto Green Italy, della potenza installata di 38,60 MW, nel territorio comunale di Altamura, posto sul fronte opposto del tracciato del tratturo e nelle immediate vicinanze dell'impianto oggetto di valutazione;**
4. **Impianto agri-voltaico di potenza complessiva pari a 33,996 MW, e relative opere per la connessione alla RTN, da realizzarsi nei territori dei Comuni di Matera (MT) e Altamura (BA).**

2.2 Beni architettonici

2.2.a. Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Beni tutelati:

- Cod. BCM_178d, "Masseria Torre Spagnola" D.M: del 11/12/1989, distante 3700 m dall'impianto;

Dagli elaborati progettuali si evince che non è stato redatto uno "STUDIO DEL PATRIMONIO NON TUTELATO" ma con valore storico, si evincono le seguenti criticità:

1. Masseria San Giuseppe a circa 500 m;
2. Masseria Cipolla a circa 2300 m;
3. Masseria S. Agostino a circa 2000 m;
4. Masseria Danesi a circa 300 m;
5. Masseria Località Jazzo del Sole a circa 2100 m;
6. Masseria Località Fontana di Tavola (Santeramo, BA) lungo le opere di connessione e a 1100 m;
7. Masseria Vizziello a circa 2200 m;
8. Masseria Pini di Santoro a circa 2870 m;
9. Masseria Monte Grosso a circa 4650 m;
10. Masseria del Porcile a circa 1400 m;
11. Masseria Marvulli a circa 1100 m;
12. Masseria Ferro a circa 1200;

2.3 Beni archeologici

L'impianto agri-voltaico andrebbe a collocarsi nel territorio comunale di Matera nella località Jesce. Il paesaggio in cui si andrebbe ad inserire è quello caratteristico delle Murge.

Tali alture e le gravine, unitamente alla presenza di corsi d'acqua e alla fertilità delle pianure, hanno rappresentato un habitat favorevole al popolamento già dalle fasi più antiche.

Nella Relazione archeologica allegata al progetto, considerando un buffer oltre i 5 km, vengono segnalati 31 siti di interesse archeologico inquadrabili cronologicamente tra la Preistoria e il Medioevo, alcuni con continuità di vita anche in età Moderna (MAT21_27-VIA_03a_Relazione_Archeologica).

Il territorio in cui si inserisce il progetto dell'impianto si trova al confine tra Puglia e Basilicata, immediatamente a sud della via Appia antica che qui è ricalcata dal tracciato del tratturo Melfi-Castellaneta (D.M. 22/12/1983), oggi la SP 140.

Il cavidotto o "Linea interrata" si sviluppa lungo la via Appia Antica e il Regio tratturo Melfi-Castellaneta, dove si rilevano interferenze con siti noti da precedenti indagini di superficie (siti nn. 21-22-23 MA). Sulla stessa area del cavidotto, inoltre, si segnalano altre due aree di frammenti fittili UT1 e UT2, rispettivamente inquadrabili cronologicamente in età romana ed eneolitica.

Nel complesso è stato valutato un rischio archeologico basso per l'area dell'impianto, dove non è stato possibile effettuare l'indagine di superficie a causa della scarsa visibilità al suolo, e un rischio medio-alto a ridosso della "Linea interrata" in cui, invece, è stata segnalata la presenza di materiale di superficie (UT 1 e UT 2, Allegato MAT21_27- VIA_03c_Carta_del_rischio_archeologico).

Alla luce di quanto esposto la Scrivente ha ritenuto necessario l'attivazione della procedura di cui all'articolo 25, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14 febbraio 2022 (G.U. 14 aprile 2022).

Con nota prot. n. 2584-A del 07/03/2023 sono stati acquisiti da questo Ufficio i risultati delle indagini non invasive eseguite sull'area dell'impianto e lungo le opere di connessione. Nella relazione conclusiva si evidenzia l'assenza di anomalie in corrispondenza dell'impianto (Area 1 lungo la strada provinciale SP271), precisando la possibilità di interferenze con tralicci elettrici; mentre anomalie riferibili ad evidenze

8 di 36



archeologiche si rilevano lungo la provinciale SP140 (indicate nella fig. 16 con G2, G4, G8 e G9 dell'allegato 40246553MAT21-160300-R_IndaginiArcheologiche).

In particolare, per le anomalie lineari individuate in G2 e in parte in G9 si può ipotizzare una loro identificazione con la viabilità antica (*Via Appia*), il cui passaggio è parzialmente ricalcato dal Regio Tratturo Melfi-Castellaneta (n. 003), e, quindi, dalla SP140. Le numerose evidenze note lungo il percorso dell'antica via, riferibili anche a fasi cronologiche più antiche, indicano che la strada romana ha sicuramente ricalcato un precedente percorso viario. Le anomalie individuate nei settori G4, G8 e G9 potrebbero riferirsi a strutture archeologiche, avendo riscontro sia nei dati bibliografici e d'archivio che nella ricognizione di superficie: *"L'anomalia G4, infatti, è localizzata in prossimità del sito noto da bibliografia 21MA, interpretato come "casa" in uso dall'età peuceta all'età medievale, a cui si aggiunge l'individuazione in ricognizione dell'UT1, interpretata come fattoria di età romana. Inoltre, immediatamente a Sud dell'area indagata con metodo geomagnetico si trova una frequentazione di età pre-protostorica. Le anomalie G8 e G9, invece, si trovano in località Fontana di Tavola, dove, da bibliografia, è noto un sito neolitico (VIII millennio a.C.), ed una probabile struttura rurale di età peuceta, inquadrabile tra VII e V a.C."* (Tav. 02 dell'allegato 40246553MAT21-160300-R_Indagini-Archeologiche). Risulta pertanto chiaro, alla luce di quanto emerso, che il rischio archeologico rispetto alle opere in progetto può essere confermato alto e si evidenzia la stretta adiacenza delle opere di connessione al tracciato del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, tutelato ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. del 22/12/1983 e, dunque, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela previste per il patrimonio culturale (Capo II, sezione I del Capo III e sezione I del Capo IV del D.Lgs 42/2004).

La circostanza che ancora oggi i tratturi rappresentino assi di percorrenza, rientranti nel sistema stradale del territorio, non costituisce in alcun modo una derubricazione del vincolo che, pertanto, è da considerarsi pienamente vigente. La proposta progettuale, che prevede il posizionamento del cavidotto al di sotto del sedime di antichi tracciati risulta incompatibile con le esigenze di salvaguardia delle stratigrafie archeologiche, oggetto, come sopra richiamato, di specifica disposizione di tutela. A tal proposito si ritiene utile precisare che ulteriori indagini non invasive hanno confermato la presenza di depositi archeologici al di sotto del piano di calpestio attuale della S.P. 140, anche in corrispondenza della Stazione Terna.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

Dal punto di vista paesaggistico, il contesto interessato dall'impianto, compreso nel buffer sovralocale, appartiene al paesaggio naturale tipico materano caratterizzato dalla presenza della gravina, da spettacolari morfologie calanchive e da colline argillose e ampie distese pianeggianti.

Le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate da masserie ottocentesche e da piccole costruzioni in pietra alle quali si affiancano strutture agricole di recente costruzione (capannoni, depositi).

Il territorio negli anni '50 è stato interessato dagli interventi della Riforma Fondiaria, che ha influito sulla connotazione e sulla lettura del paesaggio rurale, suddiviso dalla presenza di filari ed elementi arborei puntuali, uliveti, e caratterizzato da piccoli insediamenti rurali, edifici singoli, pozzi e opere irrigue. Si tratta inoltre di aree contraddistinte dalla presenza di numerosi edifici rurali, come evidenziato al punto 2.2.

Per quanto riguarda gli aspetti percettivi, l'impianto fotovoltaico e le rispettive opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004, dalla viabilità di interesse locale in considerazione anche degli effetti cumulativi, di altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di istruttoria.

Dall'analisi condotta per la valutazione delle interferenze con le "aree e siti non idonei" (d.g.r. 903/2015, l.r.54/2015), l'intervento ricade:

1. **all'interno di aree di interesse archeologico**, intese come contesti di giacenza storicamente rilevante, interessati da *intensa occupazione protostorica, secondo forme che dal punto di vista insediativo è*



possibile ripercorrere fino all'età medievale, sulla base di evidenze note, le lame e le gravine presenti nell'area costituiscono aree ad alto potenziale archeologico (punto 1.3 dell'Allegato A della Legge Regionale 54/2015).

2. in parte in aree caratterizzate da **elevata capacità dell'uso del suolo**: sono comprese in questa tipologia le aree connotate dalla presenza di suoli del tutto o quasi privi di limitazioni, così come individuati e definiti dalla categoria I della carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agricoli e forestali, questi suoli consentono una vasta gamma di attività ed un'ampia scelta di colture agrarie, erbacee ed arboree (punto 3.2 dell'Allegato A della Legge Regionale 54/2015). L'impianto in esame pertanto andrebbe a collocarsi in un'area di capacità d'uso di classe II, sottraendo suolo agricolo prezioso ad un'area connotata già dal punto di vista storico dalla sua intensa capacità produttiva ai fini agricoli.
3. le opere di connessione dell'impianto coincidono per circa 1800 m con un tratto del Regio tratturo Melfi-Castellaneta, D.M. del 22/12/1983 ART.10 e 13D.lgs. 42/2004; BCT_240, nr 03;
4. nel buffer di 8 km previsto dalla L.R. 54/2015, Allegato A, 1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, 1.1. Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO poiché dista solo 4600 m dal Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano (Cod. BP142f_011, L.R. n. 11 del 3 aprile 1990): il buffer per i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'Unesco è di 8000 m dal perimetro del sito, e che è compreso in questa tipologia il territorio della Basilicata che risulta iscritto nell'elenco dei siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO denominato IT 670 "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera", istituito dal 1993 (L.R. 54 del 30/12/2015, Allegato A).

Ai fini della presente istruttoria si ritiene utile ricordare che per altri impianti da collocarsi tra il Comune di Matera, Santeramo in Colle e Altamura, questa Soprintendenza ha espresso il proprio parere contrario, evidenziando che gli interventi ricadrebbero all'interno del buffer di 8 km de **I Sassi ed il Parco delle Chiese Rupestri di Matera**, area definita "non idonea" all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, secondo la Legge Regionale Basilicata n. 54/2015.

Inoltre, si evidenzia altresì che il Parco delle Chiese Rupestri e il Rione Sassi di Matera, dichiarato patrimonio UNESCO (denominato IT 670), risultano in posizione sopraelevata e pertanto dominanti rispetto alle aree di impianto previste in progetto, che resterebbero visibili, modificando il panorama percepito e i valori ad esso associati.

Per quanto di competenza archeologica, visto quanto già esposto al punto 2.3 Beni archeologici, si ribadisce l'importanza del comprensorio in esame che risulta caratterizzato da un elevato potenziale archeologico, in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento rurale del territorio e al passaggio del Regio Tratturo Melfi Castellaneta, che ricalca una viabilità ben più antica. Pertanto, la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi.

Visto l'attestarsi delle opere di impianto e connessione lungo il Regio Tratturo Melfi Castellaneta, e dunque sul probabile tratto della via Appia, si evidenzia la candidatura alla lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, col progetto VIA APPIA REGINA VIARUM, (cfr. <http://appiaunesco.cultura.gov.it/appia/>).

A conclusione della presente istruttoria, richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che la presenza dell'impianto in questione, causerebbe un'alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, valutato l'insieme delle criticità rilevate, e, considerato che il parere di competenza della Scrivente non si esaurisce in un mero giudizio tecnico basato sulla verifica di oggettivi criteri di misurazione ma presenta profili di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione alla preminenza delle esigenze pubbliche di conservazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, questa Soprintendenza ritiene che l'opera non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto comunica la propria proposta di parere SFAVOREVOLE alla sua realizzazione.

Considerato l'alto potenziale archeologico evidenziato nell'area in esame e quindi un evidente rischio



derivante dalle opere in progetto, si precisa che in caso di diversa determinazione che porti all'autorizzazione del progetto, sarà necessario approfondire la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui al comma 8 dell'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14 febbraio 2022 (G.U. 14 aprile 2022)".

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. MIC_SS-PNRR_UO2|02/08/2023|0016262-I|, che di seguito si riporta:

"In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da codesta U.O. con nota prot. n. 3815 del 15.03.2023, vista la nota prot. n. 8145 del 17.07.2023, con la quale la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata (di seguito Soprintendenza) ha espresso il proprio parere, esaminata la documentazione di progetto pubblicata sul sito del MASE <https://va.mite.gov.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/8120/11959?Testo=relazione%20archeologica&RaggruppamentoID=12&pagina=1>, con particolare riferimento agli elaborati relativi alle tematiche archeologiche, si comunica quanto segue.

Secondo quanto dettagliatamente motivato dalla Soprintendenza nella succitata nota — anche alla luce degli approfondimenti diagnostici non invasivi disposti dallo stesso Ufficio periferico in esito alla fase prodromica del procedimento di VPIA, che hanno confermato la presenza nel sottosuolo di diverse anomalie — l'area interessata dal progetto, al confine tra Puglia e Basilicata, è caratterizzata in generale da un alto e ben noto valore culturale e paesaggistico, e, con specifico riguardo alle esigenze di tutela archeologica, si connota per la presenza di numerose e consistenti tracce dell'occupazione antica, favorita da condizioni ambientali particolarmente benevole e inquadrabile praticamente senza soluzione di continuità tra la preistoria e il medioevo; come purtroppo solo parzialmente evidente dalla relazione archeologica presentata dal Proponente, in cui il rischio di compromissione dei depositi stratigrafici non può che considerarsi sottostimato, soprattutto nei tratti in cui la scarsa visibilità del suolo al momento delle ricognizioni di superficie è stata erroneamente tradotta nell'indicazione di un basso livello di rischio. A riguardo, si sottolinea in particolare *"la stretta adiacenza delle opere di connessione al tracciato del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, tutelato ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. del 22/12/1983 e, dunque, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela previste per il patrimonio culturale (Capo II, sezione I del Capo III e sezione I del Capo IV del D.Lgs 42/2004). La circostanza che ancora oggi i tratturi rappresentino assi di percorrenza, rientranti nel sistema stradale del territorio, non costituisce in alcun modo una derubricazione del vincolo che, pertanto, è da considerarsi pienamente vigente. La proposta progettuale, che prevede il posizionamento del cavidotto al di sotto del sedime di antichi tracciati risulta incompatibile con le esigenze di salvaguardia delle stratigrafie archeologiche, oggetto, come sopra richiamato, di specifica disposizione di tutela. A tal proposito si ritiene utile precisare che ulteriori indagini non invasive hanno confermato la presenza di depositi archeologici al di sotto del piano di calpestio attuale della S.P. 140, anche in corrispondenza della Stazione Terna"*.

Tutto ciò premesso e considerato, valutate le molteplici criticità archeologiche, che vanno ad aggiungersi a quelle, almeno altrettanto rilevanti, di carattere paesaggistico, aggravate dalla compresenza nello stesso territorio di numerosi altri progetti analoghi in corso di istruttoria, **si concorda con le valutazioni della Soprintendenza nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo.**

Si precisa che, comunque, qualsiasi intervento resta sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, che si svolge secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023. Infine, giova ricordare che, in ogni caso, vigono i disposti stabiliti dagli artt. 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico".

CONSIDERATA la nota prot. MIC_SABAP-BA n. 9220 del 31/07/2023, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. MIC_SS-PNRR n. 16255 del 02/08/2023, con cui la **Soprintendenza Abap per la Città metropolitana di Bari** ha formulato il proprio parere di competenza che di seguito si riporta:



“In merito al progetto in argomento, vista la documentazione presente sul portale al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/documentazione/8120/11959>, in riscontro alla comunicazione di codesta SS- PNRR n. 3815 del 15/03/2023 acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3206 del 16/03/2023, questo Ufficio comunica quanto segue.

La parte di progetto, relativa al cavidotto ricade nel territorio di competenza della Scrivente pertanto secondo quanto riportato nella Circolare 5 del 2010, comunica le seguenti valutazioni.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. L'intervento non interessa direttamente aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del Dlgs 42/04).

1.1.b. Alcune particelle catastali ricadenti nell'intervento ricadono nei perimetri di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice, area dotata di particolare rilevanza in quanto asse stradale coincidente con la via Appia: (Regio Tratturo Melfi Castellaneta e Tratturello Santeramo - Laterza).

1.1.c. Inoltre in base al PPTR vigente l'intervento prevede l'interessamento dei seguenti UCP:

- UCP - Tratturi "Regio Tratturo Melfi Castellaneta e Tratturello Santeramo – Laterza;
- UCP - area di rispetto della rete dei tratturi;
- UCP - strade di valenza paesaggistica (Appia) Sp22TA;

1.1.d. Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati *dai piani paesaggistici*:

- le aree di proprietà pubblica del Tratturello Santeramo – Laterza e del Regio Tratturo Melfi - Castellaneta tutelati ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983 e relative fasce annesse;

Nell'ambito distanziale di indagine di circa 2-3 km dall'area di intervento sono presenti, inoltre, fra i principali beni e ulteriori contesti paesaggistici le seguenti componenti ricadenti nei comuni di Santeramo in Colle e Laterza:

- BP - Fiumi e torrenti e acque pubbliche "Gravina di Laterza"
- BP – Area di interesse archeologico "Jesce"
- UCP – Siti interessati da beni storico-culturali "Stazione di Posta Masseria con Chiesetta" (vincolo parte II)
- UCP – Siti interessati da beni storico-culturali "Masseria De Laurentis" (segnalazione architettonica)
- UCP – Siti interessati da beni storico-culturali "Masseria Pietro Tucci" (segnalazione architettonica)
- UCP – Siti interessati da beni storico- culturali "Masseria Pugliese" (segnalazione architettonica)
- UCP – Siti interessati da beni storico- culturali "Masseria Mingo Lella" (segnalazione architettonica)
- UCP – Siti interessati da beni storico- culturali "Masseria Chiancone" (segnalazione architettonica)
- UCP – Siti interessati da beni storico- culturali "Jazzo Masseria De Laurentis" (segnalazione architettonica)
- UCP – Masseria Jesce
- UCP – Tratturi "Tratturello Grumo Appula – Santeramo in Colle"
- UCP - Strada a valenza paesaggistica Santeramo -Matera
- UCP - Strada a valenza paesaggistica Murge Trasversali
- UCP – Strada panoramica SP140 Ba
- UCP - Grotta della Masseria Grottone
- UCP – Siti di rilevanza naturalistica SIC-ZPS
- L'area di intervento ricade nel cono visuale del "Parco archeologico storico naturale delle



chiese rupestri del materano”.

1.2. Beni architettonici

- 1.2.a. Non vi sono beni architettonici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame.
- 1.2.b. Non sono in possesso di questa Soprintendenza elenchi che permettano di individuare beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
- 1.2.c Non si è in possesso della documentazione necessaria per individuare eventuali beni architettonici tutelati dalla pianificazione urbanistica vigente.

Nell'ambito distanziale di indagine di circa 2-3 km dall'area di intervento sono presenti, inoltre, fra i principali beni e ulteriori contesti paesaggistici le seguenti componenti:

- Vincolo diretto “Stazione di Posta Masseria con Chiesetta” - DM 08-04- 1974
- Vincolo indiretto “Stazione di Posta Masseria con Chiesetta” - DM 27-10 -1990
- Vincolo diretto “Cripta e masseria Jesce” – DM 23-11-1981
- Vincolo indiretto “Cripta e masseria Jesce” – DM 29-08-1985

1.3. Beni archeologici

1.3.a. L'intervento interessa **direttamente** i seguenti beni archeologici:

- le aree di proprietà pubblica del Regio Tratturo Melfi - Castellaneta tutelato ai sensi dei DMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983.

A distanza di circa 3 km è sito il Bene archeologico della Masseria Jesce vincolato con DM 13-04-1996.

1.3.b Non si è in possesso della documentazione necessaria per individuare eventuali segnalazioni archeologiche tutelate dalla pianificazione urbanistica vigente.

2. **ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO**

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. Il progetto non presenta un' adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi, e fotoinserti del progetto. In particolare non è stata prodotta documentazione relativa all'impatto che l'intervento avrebbe nelle visuali lungo il tratturo Melfi – Castellaneta, né sulle preesistenze storiche e naturalistiche citate in precedenza.

Si ritiene necessario sottolineare come non sia presente un esaustivo elaborato relativo alla compatibilità dell'impianto con il territorio pugliese, considerando che tale impianto si trova sul confine amministrativo fra le due regioni.

2.1.b Si ritiene necessario sottolineare che lo studio sugli impatti cumulativi elaborato non è esaustivo. Tale elaborato è ritenuto dalla Scrivente necessario in quanto nel territorio di Santeramo in Colle (BA) e nel territorio lucano sono in corso di autorizzazione e già realizzati numerosi altri impianti da fonti rinnovabili, sia eolici che fotovoltaici.

In particolare non è stata fornito lo studio relativo agli impatti in sequenza lungo le strade a valenza paesaggistica e le strade panoramiche, tenuto conto che vi sono numerosi impianti proposti in corso di valutazione e già autorizzati o realizzati.

2.2. Beni architettonici

2.2.a Nell'area in esame non sono presenti beni tutelati architettonici, ma per quanto riguarda i beni architettonici sottoposti a vincolo dalla parte II del Codice e dalla parte III (UCP) ricadenti in prossimità dell'opera si rimanda a quanto riportato nel cap. precedente.

2.3. Beni archeologici

2.3.a E' presente la carta del rischio.

Si fa presente che è in corso la candidatura UNESCO della via Appia, aspetto, questo, che si ritiene di



interesse nel caso di specie, visto l'attestarsi delle opere lungo l'asse stradale dell'Appia.

Tenuto conto della documentazione in possesso la Scrivente procede ad esplicitare le proprie valutazioni conclusive relativamente alle competenze di questo Ufficio, con riferimento all'impatto percettivo della parte di progetto insistente sul territorio della Basilicata prodotto sul contesto paesaggistico pugliese e sulle componenti del progetto che interferiscono direttamente con il territorio della Regione Puglia.

- Riferimenti al Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) e Linee Guida 4.4.1.

Per quanto attiene alle norme di tutela del paesaggio va riferito quanto segue: il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), inquadra l'area interessata dall'impianto nell'Ambito territoriale "Puglia Centrale". Le Schede d'Ambito 5.5 (Puglia Centrale) e 5.6 (Alta Murgia) riportano: le caratteristiche delle strutture di paesaggio; le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali; le criticità e dinamiche in atto. Infine, fornisce indirizzi e direttive per il raggiungimento degli "obiettivi di qualità" prefissati dal Piano stesso.

Nella sezione C della Scheda d'Ambito, a titolo di esemplificazione, in attinenza al caso di specie, si ritrova quanto segue: alla voce "Struttura e componenti antropiche e storico culturali", si esplicitano i seguenti "obiettivi di qualità": «Migliorare la qualità ambientale del territorio; Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici; Valorizzare il patrimonio identitario - culturale insediativo; Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.» Gli indirizzi forniti sono: «tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto, con particolare attenzione alle ville e ai casali storici suburbani e in generale alle forme di insediamento extraurbano antico; sono fornite le direttive cui i progetti e i programmi devono adeguarsi che devono prevedere e promuovere: «azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza; azioni di restauro e valorizzazione dei giardini storici produttivi delle ville suburbane».

Altri obiettivi sono: «Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici; Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo; Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati». Tra gli indirizzi: «tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali nei contesti di valore agro-ambientale».

In merito alle "Componenti visivo percettive", fra gli "obiettivi di qualità" si riportano: «Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia; Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale». I relativi indirizzi conducono a «Salvaguardare gli orizzonti persistenti dell'ambito con particolare attenzione a quelli individuati dal PPTR»; pertanto le direttive «impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche». Altri obiettivi riconosciuti sono: «Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata». Le direttive, pertanto, «impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali».

Infine, nella sezione B, dedicata alle invarianti strutturali, è segnalata l'importanza de: «Il sistema delle masserie storiche fortificate e dei relativi annessi che punteggiano la piana, antichi capisaldi del territorio rurale»; ne viene riconosciuto lo stato di conservazione ed evidenziate le criticità: «Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza». L'invariante strutturale è, pertanto, garantita «Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici e funzionali del sistema delle masserie storiche».

La Scheda 5.6 insiste sull'obiettivo della tutela percettiva: «valorizzare i grandi scenari e le visuali



panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale; ... salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito». Fra le direttive, si auspicano progetti che: «valorizzano le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce».

Il PPTR è corredato delle Linee Guida 4.4.1. Energie Rinnovabili, in cui si stabiliscono i criteri per la realizzazione degli impianti, si individuano le aree idonee alla localizzazione di impianti e impartiscono criteri guida alla progettazione di nuovi impianti definendo indirizzi e principi di progettazione per un loro corretto inserimento paesistico. *«Nell'ottica perseguita dal piano di concentrare piuttosto che disperdere, i grandi impianti dovranno preferibilmente concentrarsi in corrispondenza delle aree produttive e dei grandi bacini estrattivi»*, si dovranno considerare, quindi, gli impianti FER come occasioni di ridefinizione di contesti degradati evitando di interessare aree agricole costellate di beni variamente tutelati. Il Piano, inoltre, offre numerosi suggerimenti operativi per la progettazione, riportando esemplificazioni sull'inserimento e la disposizione nel contesto paesaggistico degli aerogeneratori, nonché riferimenti ad aspetti volti all'applicazioni di principi di corretta progettazione del paesaggio in funzione degli effetti derivanti dal rapporto con la forma del territorio. Si segnala l'indirizzo ad impiegare macchine di taglia ridotta, perché di più facile introduzione nel territorio.

Le Linee Guida, pur non essendo un testo prescrittivo/normativo, tracciano tuttavia un indirizzo operativo fondato su una concezione progettuale integrata ad un attento sguardo al paesaggio: i contenuti delle suddette linee guida non trovano accoglienza nel progetto in esame che non ne tiene conto.

- Riferimenti al DM 10.09.2010

L'art. 16 dell'allegato del DM 01.09.2010, reca, nel paragrafo dal titolo: *«Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio»*, gli indirizzi da rispettare nel progetto e i requisiti da possedere; ad es. detta il *«riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati... consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti»*. Il documento richiede una *«progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio»*; reputa necessaria una *«sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico»*. Infatti, in testo prosegue: *«deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale»*.

- Riferimenti alle Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici del MITE

Le Linee Guida del MITE descrivono e dettano i requisiti di conformità per gli impianti agrivoltaici. L'aspetto essenziale è l'integrazione fra la componente energetica e quella produttiva. A questo si aggiunge l'importanza della continuità agricola; l'obiettivo è garantire che l'impianto sia effettivamente sostenibile e non introduca forte trasformazione del contesto produttivo e ambientale. Per quanto di competenza, per l'aspetto culturale e paesaggistico, l'integrazione corretta fra aspetto agrario e



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

✂

tecnologico in termini di densità e il rapporto con le preesistenze rilevabili nel contesto assume un fattore di indirizzo nella valutazione.

Si riporta il paragrafo 2.3 relativo ai requisiti (cfr p.20).« *REQUISITO A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico". ... Pertanto si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA) Sagricola $\geq 0,7$ Stot*». In generale, si definiscono impianti Agrivoltaici, impianti «che consentano di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili».

Nello specifico, per quanto attiene alle caratteristiche fisiche e materiali dell'intervento, e quindi all'incidenza della parte impiantistica rispetto a quella agraria, la verifica di tali parametri è rimessa all'ufficio competente sul territorio.

- Criticità del progetto

Il progetto occupa una superficie di 777.600 mq, di cui 674.663 mq trattati a coltivazione intensiva di piante officinali (lavandula). L'impianto Agrivoltaico prevede l'istallazione di 90.558 moduli fotovoltaici e si attesta a circa 1 km. di distanza dal Tratturo; il progetto prevede la messa a dimora del cavidotto lungo il tracciato della strada antica dell'Appia. I moduli fotovoltaici sono posti ad altezza 2,5 mt, ed essendo basculanti possono raggiungere in posizione verticale l'altezza massima di 4,16 m.

La dimensione ampia del suolo interessato da elementi tecnologici sopra descritti, di varia natura, fittamente inseriti in un territorio fragile e connotato da caratteri specifici oltre che da componenti paesaggistiche e culturali estremamente prossime, costituisce fonte di impatto e grande criticità.

Come di evince dal Layout di Impianto, l'area è densamente occupata dai pannelli e dalle strutture tecnologiche di produzione di energia; nello specifico, per quanto attiene alle caratteristiche fisiche e materiali dell'intervento, e quindi all'incidenza della parte impiantistica rispetto a quella agraria per le ricadute sullo scenario paesaggistico di contesto, sono riportati dati percentuali, non verificabili, e non il dato relativo alla computazione al mq, conservando **il dubbio sulla coerenza del progetto con le Linee Guida.**

Si sottolinea che il progetto (parte produttiva e stazione elettrica) si innesta lungo una strada classificata dal PPTR quale "Strada a Valenza Paesaggistica" non riporta approfondimenti sufficienti in merito. Resta evidente, al di là di tutto, che l'intervento apporti elementi di criticità attestandosi lungo una "strada a valenza paesaggistica", recettore stratificato di valenze paesaggistiche e culturali quale è il Tratturo, percorso armentizio di valenza storica, archeologica e paesaggistica. In considerazione dell'ampiezza dell'intervento nonché dell'altezza dei moduli tecnologici stessi, **si produce un impatto considerevole, apportando uno stravolgimento della percezione delle connotazioni agropastorali del contesto di inserimento dell'area murgiana**, così come descritta negli elaborati di PPTR. Tale contesto è tutelato dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli aspetti di tutela dell'identità storico culturale del paesaggio così come riportato nella Scheda d'Ambito 5.6 sopra citata.

Si segnala, che **il progetto interviene in un'area attigua al Regio Tratturo Melfi Castellaneta, tutelato direttamente dalla Parte II del Codice dei BB.CC** e pertanto si sottolinea **l'evidente criticità** relativa alla **NON IDONEITÀ dell'area prescelta ai sensi del dl n.50/2022 e ss.mm.**, il quale fissa una distanza di 500 m quale fascia di rispetto da immobili sottoposti a vincolo dal Codice BBCC, in aggiornamento dell'art. 20 comma 8 lett. c quater del dl n.199/2021, tenuto conto che il cavidotto intercetta il bene culturale Regio Tratturo Melfi - Castellaneta tutelato ai sensi dei DDMM 15. 06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983, la Stazione Utente da costruire in adiacenza alla Stazione Terna dista circa 100 metri dal Tratturo, mentre il sistema di pannelli fotovoltaici, ricadente in Basilicata, dista circa 1 km dal tratturo stesso.

In merito agli **impatti cumulativi**, si fa presente, che nelle aree circostanti, e lungo l'asse della via Appia nel territorio comunale di Santeramo in Colle e in quelli limitrofi, sia del versante pugliese che lucano, **sono in corso di autorizzazione e/o già autorizzati altri numerosi impianti da fonti rinnovabili,**



sia eolici che fotovoltaici.

In particolare, nel territorio di Santeramo in Colle si richiamano gli impianti agrivoltaici di "San Francesco", "Emera" (ID 9399), "Git Viglione - Rodogna" (ID 8400), "Git Fiori" (ID 8268), Iberdrola Eolico (ID 9475) oltre altri in corso di valutazione: GYLFA7 e ENIPN74 e agli impianti fotovoltaici già realizzati: F/CS/I330/5", F/CS/I330/9.

Quanto rappresentato dalla ditta negli atti integrativi è limitato solo al territorio lucano, e rappresenta anche se parzialmente uno scenario ad alto rischio per l'impatto che questo progetto unito alle altre numerose istanze può generare sul contesto in termini di stravolgimento della connotazione paesaggistica; si tratta di numerosi progetti attestati lungo il tratturo con previsione di allaccio alla Stazione Terna che si trova nei pressi.

- Conclusione

Per quanto sopra delineato, **sul profilo dell'impatto paesaggistico**: il progetto così come proposto introduce elementi di assoluta criticità nel contesto paesaggistico di riferimento. Si evidenzia: la **NON-IDONEITÀ ai sensi di n.50/2022, sostenuta da una valutazione specifica svolta nel merito delle interferenze con le componenti di paesaggio, la densità insediativa dell'apparato tecnologico**, il dubbio sulla coerenza con i requisiti di cui alle **Linee Guida sugli impianti Agrivoltaici**, **contrasto con gli Obiettivi di Qualità delle norme di settore sugli impianti FER** sopra richiamate, per l'**estensione** e l'uniformità insediativa dell'impianto, **la prossimità del progetto Fotovoltaico e Stazione di sezionamento con il Tratturo Regio, la prossimità con la Strada a Valenza Paesaggistica** e quindi la diretta interferenza visuale con tali componenti; il rischio alto di cumulo sia per la parte lucana che pugliese per la contiguità e prossimità ad altri impianti.

Considerazione ulteriore è quella inerente all' **impianto arboreo seminativo a lavanda** che **non si riconosce conferente con il paesaggio agrario storico del territorio, a vocazione agropastorale**, in cui si intervallano contesti murgiani a pascolo, seminativo cerealicoli e limitati frutteti della tradizione locale.

Il progetto, considerato l'insieme degli apparati tecnologici di cui è costituito, altererebbe gli assetti tradizionali del contesto tutelato e meritevole di valorizzazione, apportando su una grande estensione di territorio un fattore stravolgente di alterazione dei caratteri. Inoltre, il rapporto visuale con le percorrenze storiche, i manufatti tutelati e con i beni ivi presenti risulterebbe non compatibile. L'incompatibilità ha carattere decisivo in considerazione dell'asse storico (tutelato dalla parte II del Codice) della via Appia, attualmente interessato da un processo **di candidatura alla lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, col progetto VIA APPIA REGINA VIARUM**, (cfr. <http://appiaunesco.cultura.gov.it/appia/>).

Sotto il profilo della **tutela archeologica**: si rileva che l'intervento interessa direttamente il Tratturo regio Melfi – Castellaneta (lungo il cui corso corre il cavidotto), asse pressoché coincidente con la **via Appia**, come da tracciato pubblicato anche in <http://appia.beniculturali.it/appia/>; i Tratturi sono **oggetti a vincolo archeologico** imposto con **DM del 22.12.1983** emesso a tutela dell'intera rete tratturale delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, in quanto **"di notevole interesse per l'archeologia, la storia politica, militare, economica, sociale e culturale in genere."** L'esatta individuazione e delimitazione di ciascun tronco tratturale, già presente tra gli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente che tutela i tratturi quali "Testimonianze della stratificazione insediativa", è stata messa a punto dal "Quadro di Assetto dei Tratturi" redatto dalla Regione Puglia, che classifica Tratturo in oggetto quale elemento di tipo A. "tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico – ricreativo".

Le indagini georadar note alla Scrivente hanno messo in evidenza la presenza di una antica struttura (si intende la APPIA ANTICA) viaria sepolta ad una profondità variabile tra -0,60 - 0,80 mt da pc circa in posizione da centrata a leggermente decentrata rispetto all'asse viario.

Il tracciato della Via Appia è costeggiato da una serie di testimonianze architettoniche e aree archeologiche disposte in sequenza, quasi senza soluzione di continuità, che qualificare l'area come un comprensorio strategico per il popolamento umano dell'area, dalla Preistoria sino al Medioevo; in particolare, nel territorio comunale di Santeramo, a N della Via Appia si susseguono, da W verso E, i seguenti siti:



- **Valzerosso**, Insediamento pluristratificato attivo dall'età peuceta al Medioevo; distanza dal Cavidotto m. 500 ca a NW;
- **Masseria Fontana di Tavola**, Insediamento Pluristratificato tangente al cavidotto.

In merito a tali Beni e alla loro prossimità al cavidotto e alla Stazione Utente, rafforza la non idoneità dell'area prescelta dal proponente.

- **Masseria Jesce**, insediamento pluristratificato.

Per le ragioni e le valutazioni sopra riportate, per gli aspetti di propria competenza, la Scrivente conclude che **l'impianto** agrivoltaico unitamente alla Stazione Utente, così come proposto **risulta incompatibile** con le caratteristiche complessive del contesto paesaggistico di inquadramento, pertanto, esprime **parere negativo**.

Alla luce della tendenza in atto che vede il concentrarsi di numerose richieste di autorizzazione di impianti FER nel bacino di riferimento dell'Appia, pervenute all'attenzione degli Uffici del MiC, si segnala la forte preoccupazione per la salvaguardia di un contesto di particolare rilevanza culturale per il valore paesaggistico percettivo, più volte descritto, per il coinvolgimento diretto del Bene Culturale dell'asse viario dell'antica via Appia, candidato a Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, poi Tratturo Regio, oggi SP Altamura-Laterza.

Si potrà valutare un progetto che risolva le criticità sopra menzionate, che consenta di verificare la rispondenza ai requisiti di idoneità alle norme sopra richiamate, di compatibilità con le componenti di paesaggio del territorio e di efficace inserimento nel contesto agrario storico culturale, superando puntualmente quanto sopra descritto.

In relazione alla verifica della compiuta redazione della relazione paesaggistica, **ai fini dell'autorizzazione ex art. 146 del Dlgs 42/04**, per quanto di competenza, la Scrivente è del parere che sia necessario un approfondimento di dettaglio in relazione all'attraversamento del cavidotto del Tratturo e agli adeguamenti stradali o altre opere in prossimità di aree che ricadono all'interno o in prossimità delle componenti di paesaggio.

Si rappresenta da ultimo che, laddove l'esito della procedura dia luogo all'avvio dei lavori in parola, ai fini della tutela archeologica si riportano di seguito prescrizioni e adempimenti che restano un obbligo cui ottemperare in eventuali ulteriori sviluppi e atti del procedimento:

- Al fine di verificare le risultanze delle indagini georadar, in via preventiva rispetto all'avvio delle operazioni di scavo, sarà necessario impiantare un saggio di scavo, ad opera di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti che operi sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza, che riscontri l'effettiva profondità dell'antico tracciato viario, verifichi l'eventuale presenza della stratificazione di più tracciati stradali sovrapposti e consenta di pianificare l'adeguata profondità a cui attestare le operazioni di scavo previste da Progetto.
- Al fine, inoltre, di scongiurare qualsiasi rischio di impatto con il tracciato tratturale e con eventuali strutture sottostanti l'attuale piano di campagna, saggi di scavo saranno effettuati anche in corrispondenza dei punti di ingresso e di uscita dal sottosuolo della trivella, secondo un progetto da sottoporre preliminarmente alla competente Soprintendenza.
- I saggi archeologici, da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore OS25, dovranno assicurare una sufficiente campionatura dell'area in parola; definizione del numero di saggi, collocazione ed estensione degli stessi potranno essere definiti all'esito degli eventuali sopralluoghi congiunti sul posto e dell'analisi delle risultanze delle suddette prospezioni geofisiche.
- Ulteriori prospezioni e saggi potranno essere richiesti a seguito della trasmissione e dell'analisi della documentazione richiesta.
- Per tutte le attività di scavo e movimento terre previste nel corso della realizzazione dell'Intervento sia assicurata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza e senza alcun onere a carico di questo Ufficio. Si rammenta sin da ora che qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D.lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente



sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico del richiedente, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.

L'archeologo incaricato dal Richiedente dell'esecuzione delle attività di sorveglianza avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovrà comunque essere redatta una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici ed, eventualmente, grafici. Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza saranno a carico del Richiedente.

L'archeologo incaricato avrà altresì cura di tenere informato il funzionario responsabile di questa Soprintendenza, in corso d'opera, sull'andamento delle attività di cui a tutti i punti precedenti. Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza nel corso delle attività di Alta Sorveglianza e Direzione Scientifica delle indagini".

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST), elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento dell'allora Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

il medesimo PST, nel quadro della 'Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne' (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori (...) di significativa rilevanza sono invece legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata (...) in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- cammini storici, itinerari culturali, sentieri (...) diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi.

CONSIDERATO inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:



- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un temperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

VISTA la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*" che individua tra l'altro le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

VISTI gli atti e la documentazione prodotta nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l'Intesa firmata il 14/09/2011(D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R.1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021.

VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 176 del 16.02.2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

CONSIDERATO che il su richiamato Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) "persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e

20 di 36



sostenibilità”, e che in particolare le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l’obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d’uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede (Cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

VISTE le Osservazioni del Comune di Matera – Servizio Urbanistica del 09/08/2022, formulate nell’ambito della procedura di consultazione di cui agli artt. 23 e 24 del D.lgs. n. 152/2006, pubblicate sul sito del MASE in data 11/08/2022 con codice MITE 2022-0099936, nelle quali si evidenzia tra l’altro che:

- l’intervento ricade interamente in **sito non idoneo per impianti fotovoltaici di grande generazione** secondo le disposizioni della L.R. 54/2015 in quanto ricadente: a) nell’area del buffer di mt 8000 dal perimetro del sito patrimonio Mondiale dell’UNESCO denominato IT670 "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera"; b) all’interno del territorio comunale di Matera considerato "area interessata da vincoli paesaggistici in itinere" (artt. 136 e 157 del D.Lgs n . 42/2004 ex L . 1497/39);
- la proposta progettuale, interessa la zona agricola (ZONE 12 della VEP – Variante alla disciplina dello spazio extraurbano e periurbano) del territorio comunale di Matera, ove **“non sono ammessi impianti di produzione di energia”** e per la quale il PRG prevede “disposizioni volte alla tutela dell’ambiente del paesaggio del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, individuando obiettivi di protezione che non risultano compatibili con l’insediamento in queste determinate aree” di impianti di tipologia/dimensione del progetto proposto;
- le aree agricole interessate dall’intervento costituiscono **carattere distintivo del paesaggio rurale**, come componente essenziale dell’identità culturale regionale;
- l’intervento avrebbe delle **conseguenze negative sulla percezione di un paesaggio naturale, rurale ed antropizzato di altissima qualità e di riconosciuto interesse internazionale (SITO Unesco)**, delle immagini storicizzate, simboliche ed universalmente conosciute del contesto storico-paesaggistico dell’altopiano Murgico del Parco Archeologico delle chiese rupestri in diretta relazione visiva con le ondulazioni collinari del paesaggio agrario della contrada "Jesce" che ha costituito nei secoli il "cuore" agricolo del territorio materano;
- l’intervento, compromettendo l’integrità del sito UNESCO potrebbe comportare il **rischio di un declassamento dello stesso da "Beni Patrimonio Mondiale" a "Beni in pericolo"**, con conseguenti gravissimi danni all’immagine internazionale della città, peraltro impegnata dal titolo riconosciutogli di Capitale Europea della Cultura 2019. A conferma di tale assunto si è richiamato l’esito del ciclo di rendicontazione periodica del sito UNESCO, riferito all’anno 2014, che “individua gli impianti di energia rinnovabile quali fattori esterni al sito, ad impatto negativo;
- “in data 30 settembre 2021 la Regione Basilicata ha trasmesso **proposta** della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata **di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio comunale di Matera, in ragione dell’unicità del suo contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale e per la continuità tra città e campagna, tra costruito e paesaggio agrario”**.



ESAMINATI gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e le integrazioni trasmesse dalla Società CCEN Matera S.r.l. e pubblicate sul sito web dell’Autorità competente all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8120/11959>.

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza Abap della Basilicata, della competente Soprintendenza Abap per la Città metropolitana di Bari e del Servizio II della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale.**

PREMESSO che il progetto in esame consiste nella realizzazione di un impianto solare fotovoltaico integrato con attività di tipo agricolo ubicato nel comune di Matera, in località "Jesce", al confine con il comune di Santeramo in Colle (BA), di potenza di picco pari a 59.768,28 KW e potenza in immissione pari a 49.174,00 KW con le relative opere di connessione alla rete nazionale. Le opere da realizzare riguardano complessivamente: il generatore fotovoltaico di potenza di picco pari a 59.768,28 kW; l’ampliamento della Stazione di Elevazione di Utenza (S.E.U.) per l’elevazione di Tensione da 30 kV a 150 kV; il cavidotto di Media Tensione Interrato a 30 kV dall’Impianto agrivoltaico alla Stazione S.E.U. lungo la SP271 Matera – Sant’Eramo e la SP 140 (Regio tratturo Melfi –Castellaneta, la Via Appia Antica); futuro ampliamento della S.E. Terna S.p.A. 380/150 kV “Matera” a cura di Terna S.p.A.. Il generatore fotovoltaico sarà composto da n. 90.558 moduli al silicio monocristallino per una potenza nominale complessiva di 59.768,28 kW. Le linee MT di collegamento alla nuova Sezione (Ampliamento) della Stazione di Elevazione di Utenza confluiranno in n. 4 cabine di parallelo poste al limite di proprietà dell’Impianto posizionata in un apposito piazzale in prossimità dell’Ingresso. A monte delle Cabine di Parallelo saranno installate (previa connessione tramite Linea MT dedicata a 30 kV) le Power Station (in totale n.15 Power Station). Ogni Power Station sarà comprensiva di: n. 1 Cabina Prefabbricata in CLS comprensiva dei Quadri MT (QMT); n. 1 cabina prefabbricata in CLS comprensiva dei quadri BT di parallelo inverter (QBT); n°2 trasformatori potenza pari a 2.000 kVA ognuno con rapporto di Trasformazione 30/0,80 kV, n.2 quadri elettrici per servizi ausiliari, n.2 autotrasformatori per l’alimentazione dei servizi ausiliari. Il progetto agronomico prevede la coltivazione di lavanda sull’intera superficie occupata da pannelli, anche al di sotto di essi. Verrà riservata all’attività agricola anche la fascia di rispetto per l’esistente elettrodotto aereo di alta tensione. Il sesto di impianto è tale da far sì che la lavanda ricopra tutta la superficie in precedenza destinata alle colture cerealicole. La superficie occupata dall’impianto sarà pari a circa 77,76 ha.

VISTO che in riferimento al redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata, l’impianto proposto con le opere connesse, ricade all’interno dell’Ambito di Paesaggio **“L’altopiano della Murgia materana”**, *“inciso dalle gravine, con i suoi boschi di straordinario valore ecologico, paesaggistico, storico; i pascoli storici, le praterie, che formano un grande patches lobato sull’altopiano a nord del Parco della Murgia Materana”* caratterizzato inoltre da *“Matera capitale della cultura 2019, il sito Unesco, i borghi sorti per il risanamento del quartiere Sassi, il patrimonio rurale diffuso”*.






Figura 1 - Stralcio Elaborato 51-A.02.a.1_Corografia scala 1:10.000

VISTO che con riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 176 del 16.02.2015, le opere in progetto sono prossime (impianto a 1000 m e SSE a 100 m) e interferenti (il cavidotto interferisce con la SP140 Regio Tratturo Melfi-Castellaneta) all'Ambito di Paesaggio dell'"Alta Murgia" e in particolare alla Figura territoriale "La Fossa Bradanica" con un "paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale. (...) Ai piedi del costone murgiano si sviluppa la viabilità principale (coincidente per un lungo tratto con la vecchia via Appia e con il tratturo Melfi-Castellaneta) e la ferrovia, che circumnavigano l'altopiano da Canosa a Gioia del Colle e collegano i centri di Spinazzola, Minervino e Altamura, posti a corona sui margini esterni del tavolato calcareo. Lungo questa direttrice storica nord-sud si struttura e ricorre un sistema bipolare formato dalla grande masseria da campo collocata nella Fossa Bradanica e il corrispettivo jazzo posto sulle pendici del costone murgiano. Le ampie distese sono intensamente coltivate a seminativo. Al loro interno sono distinguibili limitati lembi boscosi che si sviluppano nelle forre più inaccessibili o sulle colline con maggiori pendenze, a testimoniare il passato boscoso di queste aree".

CONSIDERATO che per l'Ambito di Paesaggio dell'Alta Murgia il PPTR individua tra i diversi obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, ai fini della tutela percettiva "valorizzare i grandi scenari e le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale; ... salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito" e che tra le direttive, si auspicano progetti che: «valorizzano le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce".

CONSIDERATO che il progetto proposto, con le relative opere di connessione, è ubicato in prossimità di un'area che il Piano Paesaggistico della Regione Puglia ha classificato come **"Paesaggio eccellente"**, indicato come CTS (Contesto Topografico Stratificato) in quanto "paesaggio di un tratto della Via Appia e degli insediamenti rupestri compreso nei territori comunali di Altamura e Santeramo del Colle" (CTS_001002), interessato, nello Scenario Strategico, dal Progetto territoriale per il paesaggio regionale *"I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici"* finalizzato a organizzare, nella dimensione territoriale, la fruibilità funzionale, paesaggistica e culturale.




Figura 2 - stralcio Elaborato 160202 - Cartografia vincoli paesaggistici - beni paesaggistici - tav. B

CONSIDERATO E VALUTATO che, l'**assetto vincolistico** dell'area in cui si inserisce il progetto proposto, come dettagliato nei pareri emessi dalle competenti Soprintendenze territoriali (Sabap Basilicata e Sabap Bari), comprende:

- aree e beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), lett. c) - f) - m) D. lgs. n. 42 del 2004;
- beni paesaggistici individuati dal Piano Paesaggistico regionale della Basilicata in fase di redazione ai sensi degli artt. 143 e 136 del Dlgs. 42/04;
- beni paesaggistici individuati e tutelati dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia ai sensi dell'art. 143 del Dlgs. 42/04 (masserie, tratturi, strade panoramiche, strade a valenza paesaggistica, grotte, siti di rilevanza naturalistica);
- beni culturali tutelati dalla parte II (beni architettonici e beni archeologici) del D.lgs. n. 42 del 2004; in particolare il Regio Tratturo Melfi-Castellaneta è interessato direttamente dalla realizzazione del cavidotto interrato;
- un sito dichiarato Patrimonio UNESCO (IT 670) distante circa 4600 m dall'impianto;
- vincoli paesaggistici in itinere (art. 136 e 157 del D.Lgs.42/2004 ex L. 1497/1939, punto 1.4 dell'Allegato A) in estensione a vincoli art. 136 già esistenti relativi al centro storico e i Sassi di Matera e le circostanti aree panoramiche:

- zona del centro storico e dei Sassi sita nel comune di Matera (DM 23/08/1966);
- zona panoramica in ampliamento del vincolo esistente (DM 14/02/1969);
- ulteriore ampliamento (DPGR 9/03/1979 – GU 337 del 10/12/1980).




Figura 3 - stralcio Elaborato 160202 - Cartografia vincoli paesaggistici - beni culturali - tav. A

CONSIDERATO E VALUTATO che, con *referimento agli aspetti paesaggistici*:

- il contesto interessato dall'impianto, compreso nel buffer sovrallocale, appartiene al paesaggio naturale tipico materano caratterizzato dalla presenza della gravina, da spettacolari morfologie calanchive e da colline argillose. Le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate da Masserie ottocentesche e da piccole costruzioni in pietra alle quali si affiancano strutture agricole e numerosi edifici rurali più recenti, frutto della Riforma Fondiaria che ha influito sulla connotazione e sulla lettura del paesaggio rurale, suddiviso dalla presenza di filari ed elementi arborei puntuali, uliveti, e caratterizzato da piccoli insediamenti rurali;
- per gli aspetti percettivi, l'impianto fotovoltaico con le relative opere di connessione, produrrebbe interferenze nei confronti degli "elementi sensibili" presenti nell'area vasta caratterizzanti il paesaggio identitario rurale costituiti da beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004, dai beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004, dalla viabilità di interesse locale, da strade a valenza paesaggistica e panoramica e dalle diffuse componenti rurali identitarie del paesaggio (in particolare il patrimonio storico costruito e le "Masserie"), in considerazione anche degli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di altri impianti FER, già in esercizio e in fase di istruttoria;
- l'impianto fotovoltaico con le relative opere di connessione è ubicato in prossimità di un paesaggio definito eccellente nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia per la presenza della Via Appia e degli insediamenti rupestri e interessato, per tale motivo, da un

progetto strategico per la fruizione dei beni patrimoniali;

- l'impianto, attestandosi lungo una strada a valenza paesaggistica, produce un impatto considerevole, apportando uno stravolgimento della percezione delle connotazioni agropastorali del contesto di inserimento nell'area murgiana tutelata dalla normativa vigente e in particolare dal PPTR della Puglia;
- il territorio in cui è ubicato l'impianto con le relative opere di connessione, ricade all'interno di un'area interessata da un **vincolo paesaggistico in itinere** ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs 42/2004, con una "dichiarazione di interesse pubblico" di estensione a tutto il territorio comunale di Matera di aree già tutelate ex art. 136, proposta in ragione dell'unicità del suo contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale e per la continuità tra città e campagna, tra costruito e paesaggio agrario e a supporto della continuità del valore culturale del sito UNESCO "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera";
- le opere previste dal progetto sono suscettibili di alterare gli assetti consolidati del contesto paesaggistico meritevole di valorizzazione e il rapporto visuale con le percorrenze storiche e i manufatti tutelati risulterebbero non compatibili con l'asse storico della Via Appia già tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004, attualmente interessato da un processo di candidatura alla lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, con il progetto APPIA REGINA VIARUM;
- l'impianto arboreo seminativo a lavanda appare estraneo al paesaggio agrario storico del territorio dalla spiccata connotazione agro-pastorale.




Figura 4 - stralcio del sistema delle "Masserie" presenti nell'area vasta - Elaborato 160201 "Cartografia Patrimonio storico non tutelato"

X

CONSIDERATO E VALUTATO che le opere previste dal progetto proposto (impianto e opere di connessione) ricadono in aree definite “NON IDONEE” ai sensi dell’Allegato A della L.R. n. 54 del 30/12/2015 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010, e in particolare all’interno delle seguenti aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico:

- **buffer di 8.000 m del Sito patrimonio Unesco IT 670 “I Sassi e il Parco delle chiese rupestri di Matera”** (punto 1.1 dell'Allegato A della Legge Regionale 54/2015).
- **area di interesse archeologico** denominata “**Il Materano**”, intesa come contesto di giacenza storicamente rilevante, interessato da “*intensa occupazione protostorica, secondo forme che dal punto di vista insediativo è possibile ripercorrere fino all'età medievale, sulla base di evidenze note, le lame e le gravine presenti nell'area costituiscono aree ad alto potenziale archeologico*” (punto 1.3 dell'Allegato A della Legge Regionale 54/2015);
- **territorio comunale di Matera** per il quale è stato avviato l’iter di istituzione del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 e 157 del D.Lgs n. 42/2004 (punto 1.4 dell'Allegato A della Legge Regionale 54/2015);
- **percorso tratturale “Regio tratturo Melfi-Castellaneta”** tutelato ai sensi del D.M. del 22/12/1983, Antica Via Appia (punto 1.4 dell'Allegato A della Legge Regionale 54/2015): il cavidotto interrato interferisce direttamente per una lunghezza circa di 1.800 m; la S.E.U. è ubicata nel buffer dei 200 m. del percorso tratturale.




Figura 5 - stralcio Elaborato 31-VIA-06 – Relazione interferenza Sito Unesco “IT 670 – I Sassi e il sito delle Chiese rupestri di Matera” – pag. 4

Handwritten mark




Figura 6 - stralcio Elaborato 23B-VIA.02b - SIA - Aree sottoposte a prescrizioni L.R. 54/2015

VALUTATO che, come si evince dall’analisi dell’intervisibilità (Elaborato 26-VIA.05.c “Studio di intervisibilità con fotoinserimenti ed Elaborato 31-VIA-06 – Relazione interferenza Sito Unesco “IT 670 – I Sassi e il sito delle Chiese rupestri di Matera”) l’impianto è visibile da più punti della strada di valenza panoramica SP271, dalle diverse Masserie presenti nell’intorno, dal Sito patrimonio Unesco IT 670 “I Sassi e il Parco delle chiese rupestri di Matera”.




Figura 7: territorio teroricamente visibile da VP00 in rosso (scala 1:100000)

Figura 7 - stralcio Elaborato 31-VIA-06 – Relazione interferenza Sito Unesco “IT 670 – I Sassi e il sito delle Chiese rupestri di Matera” – pag. 10






Figura 8 - stralcio Elaborato 160110 - Report Fotografico ante operam e post operam




Figura 9 . stralcio Elaborato 160110 - Report Fotografico ante operam e post operam






Figura 10 - stralcio Elaborato 160110 - Report Fotografico ante operam e post operam - vista dalla SP271 ante operam e post operam

VALUTATO, dunque, che l'impianto in esame, per la complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e per l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, risulta in aperto contrasto sia in riferimento ai valori culturali ed identitari pienamente rappresentati in questa porzione di paesaggio, sia in riferimento al quadro normativo vigente.

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, in riferimento agli *impatti cumulativi*, il contesto territoriale in cui l'impianto in esame si inserisce, è caratterizzato dalla presenza di numerosi impianti FER già realizzati, autorizzati o in corso di valutazione (fotovoltaico e agrivoltaico di grande generazione, parchi eolici), come riscontrabile, anche se in maniera non esaustiva, nell'Elaborato 160111 "Relazione integrativa sugli impatti cumulativi" e nell'Elaborato 160200 "Corografia impianto FER su area vasta" e come riportato sopra nei pareri delle SABAP competenti territorialmente.

x




Figura 9: VP04 (SV02: secondo punto di presa fotografica Street View)

Figura 11 - stralcio Elaborato 31-VIA-06 – Relazione interferenza Sito Unesco “IT 670 – I Sassi e il sito delle Chiese rupestri di Matera” – Punto di osservazione BCA_052d . MURGECCHIA (interno al Sito UNESCO) - pag. 12

CONSIDERATO E VALUTATO che la Soprintendenza della Basilicata, nel parere riportato sopra, ha sottolineato, con riferimento ad altri impianti da collocarsi tra il Comune di Matera, Santeramo in Colle e Altamura, di aver espresso il proprio parere contrario, evidenziando che gli interventi ricadrebbero all'interno del buffer di 8 km de *I Sassi ed il Parco delle Chiese Rupestri di Matera*, area definita “non idonea” all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, secondo la Legge Regionale Basilicata n. 54/2015.

CONSIDERATO E VALUTATO che la Soprintendenza per la Città Metropolitana di Bari ha evidenziato, tra l’altro, la criticità generata dal progetto proposto, derivante dalla **non idoneità dell’area prescelta ai sensi D.lgs. 199/2021** (intervento attiguo ad area tutelata ai sensi della parte II del D.Lgs 42/04 – interferenza diretta del cavidotto – SSE elettrica a 100 m) sostenuta da una valutazione specifica svolta nel merito delle **interferenze con le componenti di paesaggio**, la densità insediativa dell’apparato tecnologico, la non chiara coerenza con i requisiti di cui alle Linee Guida sugli impianti Agrivoltaici, la **prossimità del progetto Fotovoltaico e Stazione di sezionamento con il Tratturo Regio**, la **prossimità con la Strada a Valenza Paesaggistica** e quindi la diretta interferenza visuale con tali componenti; il rischio alto di cumulo sia per la parte lucana che pugliese per la contiguità e prossimità ad altri impianti.

CONSIDERATO E VALUTATO che, **in riferimento agli aspetti archeologici** il progetto interessa direttamente il Tratturo Regio Melfi-Castellaneta (lungo il cui corso corre il cavidotto) tutelato come bene di interesse culturale, in quanto “di notevole interesse per l’archeologia, la storia politica, militare, economica, sociale e culturale” e in genere, ricade in un importante comprensorio strategico per il popolamento umano dell’area, dalla Preistoria al Medioevo, caratterizzato da un elevato potenziale archeologico, in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento rurale del territorio e al passaggio del Regio Tratturo Melfi Castellaneta, che ricalca una viabilità ben più antica come la Via Appia per la quale è stata estesa la candidatura al patrimonio UNESCO e che pertanto la realizzazione dell’impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi.




Figura 12 - stralcio nell'Elaborato 160200 "Corografia impianto FER su area vasta"

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo PPR della Regione Basilicata e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici.

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato

dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.

(...)

23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...) "Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

RITENUTO, in conclusione, di dover ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, che:

- tutte le opere di progetto ricadono all'interno di un'area interessata da un vincolo paesaggistico in itinere ai sensi dell'art. 136 e 157 del D.lgs. 42/04 (dichiarazione di interesse pubblico) e nell'area buffer (8.000 m) del Sito Patrimonio UNESCO IT 670 "I Sassi ed il Parco delle Chiese Rupestri di Matera";
- il cavidotto di connessione dell'impianto alla SSE coincide per circa 1800 m con un tratto del Regio tratturo Melfi-Castellaneta tutelato con D.M. del 22/12/1983 ai sensi degli art.10 e 13 del D.lgs. 42/2004 (parte II); BCT_240, nr 03, attualmente interessato da un processo di candidatura alla lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, con progetto Via APPIA REGINA VIARUM; la Stazione Utente dista circa 100 m. dal Tratturo tutelato.
- nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici e numerose testimonianze del patrimonio storico rurale, come meglio descritto nei pareri delle Soprintendenza Abap della Basilicata e Abap per la Città metropolitana di Bari, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;



- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quelle delle Soprintendenze Abap competente della Basilicata e per la Città metropolitana di Bari, si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime';
- l'impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, causerebbe un'alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari e andrebbe a produrre importanti distorsioni paesaggistiche e difficilmente reversibili sottraendo, in tal modo, un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione, obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata e del vigente Piano Paesaggistico Regionale della Puglia;
- l'impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente ferito dalla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o in fase di valutazione con i quali interferisce pesantemente in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;
- il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità paesaggistiche tipiche del materano, per le quali è itinere la procedura di estensione a tutto il territorio del Comune di Matera di un vincolo ex art. 136 del D.Lgs 42/2004, si caratterizza anche per l'importante interesse del contesto archeologico come meglio descritto nei pareri delle Soprintendenze Abap della Basilicata e per la Città metropolitana di Bari, che confermano che la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;
- la realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto, sulla base di quanto riportato nelle Osservazioni del Comune di Matera di cui sopra, potrebbe compromettere l'integrità del sito UNESCO e comportare il rischio di un declassamento dello stesso da "Beni Patrimonio Mondiale" a "Beni in pericolo" in quanto gli impianti di energia rinnovabile sono considerati fattori esterni al Sito, ad impatto negativo.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità di carico" del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela.

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti



del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che ‘considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi’.

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che ‘Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti’.

CONSIDERATO che, in attesa dell’individuazione delle “aree idonee” il medesimo Documento stabilisce anche il principio che ‘Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale’.

CONSIDERATO che ancora in specifico riferimento al “rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030”, e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del “consumo di suolo”.

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all’interno della SEN 2017 ‘Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l’utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)’ e precisando inoltre che ‘Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive’.

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)”.

CONSIDERATO che, nelle more dell’individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo.



RICHIAMATO anche l'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 42/2004 che così recita:

*2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il **procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.***

CONSIDERATO che l'utilizzazione a sede di cavidotto per linea elettrica del Tratturo Melfi-Castellaneta, bene culturale sottoposto a tutela in forza del DM del 23 dicembre 1983, determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche;

RITENUTO, quindi, che il progetto in questione non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione di tale bene culturale e non sia compatibile con la tutela archeologica, né con la tutela del paesaggio, per tutte le motivazioni sopra espresse, legate in particolare alla presenza del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, del quale verrebbe pregiudicata la fruizione paesaggistico-percettiva;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari, considerato il contributo istruttorio del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica, la documentazione integrativa e tutta la documentazione prodotta dalla CCEN Matera S.r.l. e pubblicata sul sito nel corso del procedimento,

questa **Soprintendenza Speciale per il PNRR,**

per quanto di competenza, ritiene che l'opera in progetto non sia compatibile con le esigenze di tutela, conservazione e accrescimento dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla CCEN Matera S.r.l., relativamente al Progetto di un impianto agrovoltaiico della potenza di picco di 59,768 MWe e potenza di immissione pari a 49,174 MW, sito nel comune di Matera (MT), in località "JESCE".

Tanto si comunica all'Autorità competente ai fini dell'applicazione per la procedura in questione delle disposizioni del sopra richiamato art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004, ovvero della conclusione negativa del procedimento di valutazione di impatto ambientale in questione.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Daniele Vadala
(email: daniele.vadala-01@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA